

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (20G00186)

*(GU n.306 del 10-12-2020)*

Vigente al: 25-12-2020

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e in particolare, gli articoli 31 e 32, riguardanti gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei ministeri;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare, l'articolo 16-ter, commi 4 e 7;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 581 a 587, della predetta legge n. 160 del 2019 riguardante gli ulteriori ambiti di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. del Ministero dell'economia e delle finanze, delle connesse modalità attuative per il tramite di Consip S.p.a. e l'ampliamento degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma medesimo;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 588, della suddetta legge n. 160 del 2019, che prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in

conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 4, comma 12;

Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che «i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2017, relativo alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e alla definizione dei relativi compiti;

Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle disposizioni di cui ai richiamati articoli 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, 1, commi da 581 a 588, della legge n. 160 del 2019, e 4 del decreto-legge n. 1 del 2020;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 22 luglio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

Informate le organizzazioni sindacali;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta  
il seguente regolamento:

Art. 1  
Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, lettera f):

1.1) dopo le parole: «programmi di dismissione dell'attivo

immobiliare pubblico;» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:»;

1.2) le parole: «gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle partecipazioni societarie dello Stato»;

1.3) le parole: «dell'azionista» sono sostituite dalle seguenti: «del socio»;

1.4) le parole: «cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;»;

2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del direttore generale del Tesoro, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.»;

3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del direttore generale del Tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria dell'Ufficio del direttore generale del tesoro.»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 4, lettera d), le parole: «la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre» sono soppresse;

2) al comma 6:

2.1) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;»;

2.2) alla lettera i), le parole: «per le societa' a partecipazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni statali»;

3) al comma 7:

3.1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato

nonche' esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;»;

3.2) alla lettera e), le parole: «per le societa' a partecipazione non statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni non statali»;

3.3) alla lettera f), dopo la parola «dismissione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' supporto ai processi di valorizzazione industriale delle societa' partecipate»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera c), le parole: «e ricerca economica sugli impatti» sono sostituite dalle seguenti: «ricerca economica e valutazione degli impatti»;

1.2) alla lettera f), dopo le parole «prestazioni e modalita' operative» sono inserite le seguenti: «dei servizi e», e dopo le parole: «dei sistemi informativi», sono inserite le seguenti: «e di connettivita'»;

1.3) alla lettera l) , le parole: «anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica,»;

2) al comma 4:

2.1) dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica;»;

2.2) alla lettera m) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il controllo interno dipartimentale»;

3) al comma 5 la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove»;

e) all'articolo 8:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;

b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

c) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione

delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;

d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;

e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

f) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;

g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici;

i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

l) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti;

m) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»;

2) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;

3) al comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;

4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse;

b) attività normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio;

c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria;

d) attività di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione;

e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

f) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;

g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari;

h) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale;

i) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»;

5) al comma 5:

5.1) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) coordinamento delle attività di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonché analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;

5.2) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: «i-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza

dell'Ispettorato.»;

6) al comma 6:

6.1) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;

6.2) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»;

7) al comma 7:

7.1) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;

7.2) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;

8) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti;

b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali;

c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento;

d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei



servizi di assistenza tecnica agli utenti;

e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento;

f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione;

g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione;

h) gestione dei rapporti con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;

l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza.»;

9) al comma 9, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;

10) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attivita' ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonche' delle societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attivita'

definiti con i dipartimenti medesimi;

c) accertamenti su richiesta di autorità giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;

d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a);

e) collaborazione all'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa;

f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonché degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

g) supporto all'attività normativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

h) esecuzione di altri progetti o attività delegate dal Ragioniere generale dello Stato.»;

11) al comma 10:

11.1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;»;

11.2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»;

12) al comma 11:

12.1) dopo le parole: «sistema delle ragioniere» sono inserite le seguenti: «e per il controllo interno dipartimentale»;

12.2) dopo le parole: «dell'attività di verifica»; sono inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e»;

12.3) la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»;

12.4) la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato

generale di finanza, sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»;

12.5) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna» sono inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e»;

12.6) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»;

f) all'articolo 10:

1) al comma 1:

1.1) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»;

1.2) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»;

g) all'articolo 11, comma 4, le parole da «connesse a specifici compiti istituzionali» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale.»;

h) all'articolo 12, comma 6, lettera l), la parola «ispezione» e' sostituita dalla seguente: «audit»;

i) all'articolo 13:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera d):

1.1.1) dopo le parole: «che devono essere assicurate» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»;

1.1.2) le parole: «gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati», sono sostituite dalle seguenti: «servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri Dipartimenti»;

1.1.3) le parole: «attuazione dell'Agenda digitale, in raccordo con gli altri dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti: «attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale»;

1.2) alla lettera e), le parole: «d'intesa con gli altri

dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con i dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c),»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonche' della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalita', di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n).»;

3) al comma 3:

3.1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;»;

3.2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) Direzione dei servizi del tesoro.»;

4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale anche al fine di garantire il supporto alle attivita' relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti.»;

5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita' prelegislativa e verifica della

compatibilita' economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali.»;

6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il dirigente generale di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria del capo Dipartimento.»;

1) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:

a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici;

b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni;

c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico;

d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti;

e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi;

g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.

414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

h) funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement - anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement - nei confronti della società dedicata, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4;

i) supporto delle attività di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici;

l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento;

n) coordinamento delle attività propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;

o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;

p) rapporti con l'Agenzia del demanio;

q) contenzioso nelle materie di competenza;

r) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni:

a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle

conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali;

b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni;

c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi;

d) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato;

e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche;

f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la societa' dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi;

g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento;

h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;

i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement;

l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti;

m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero:

a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla

luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano;

b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione;

c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati;

d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonche' organizzazione delle competenze;

e) cessazioni dal servizio;

f) procedimenti disciplinari;

g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale;

h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;

i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali;

l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo;

m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree;

n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima;

o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni;

p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale;

q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi;

r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice di procedura civile;

s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero;



rapporti con Università' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza;

t) supporto all'attività' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformità' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000;

c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale;

d) promozione di campagne informative di pubblico interesse;

e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero;

f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identità' visiva del Ministero;

g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate;

h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet;

i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero;

l) supporto alle attività' di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero;

m) sviluppo e gestione delle attività' di relazione con il pubblico;

n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualità' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini;

o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attività' di customer satisfaction;

p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero;

q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN).

5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni:

a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio;

b) organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica;

c) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

d) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario;

e) risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi;

f) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide;

g) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati;

h) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero;

i) servizio delle pensioni di guerra;

l) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa;

m) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti;

n) gestione del servizio dei depositi definitivi;

o) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi;

p) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi;

q) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

r) indennizzi per i beni perduti all'estero;

s) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

t) contenzioso nelle materie di competenza;

u) attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

v) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.»;

m) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, la dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»;

n) la tabella A e' sostituita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

## Art. 2

### Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, e' istituito in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nelle more dell'istituzione del citato ufficio, le funzioni di controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti del predetto Ministero sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio della Ragioneria generale presso il preesistente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che viene denominato «Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca».

2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento

alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 settembre 2020

Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Conte

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Gualtieri

Il Ministro  
per la pubblica amministrazione  
Dadone

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1371

## Tabella A

## Tabella organici dirigenziali

## Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il Ministero	2
Dipartimento del Tesoro	11
Dipartimento della Ragioneria generale dello stato	35
Dipartimento delle finanze	9
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	7
Totale	64

## Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia 604\*

\*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).

In vigore dal 1° gennaio 2021

Tabella organici dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il  
Ministero

2

Dipartimento del Tesoro

11

Dipartimento della Ragioneria generale  
dello Stato

36

Dipartimento delle finanze

9

Dipartimento dell'amministrazione  
generale, del personale e dei servizi

7

Totale

65

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia

606\*

\*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).